



COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PEF TARI PERIODO 2026/2029 E DEL RELATIVO PIANO TARIFFARIO

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventotto**, del mese di **maggio**, alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella solita sala delle riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GIANTI Giorgio	SINDACO	Sì
NASARI Pierino	VICESINDACO	Sì
NESSI Mario	CONSIGLIERE	Giust.
OLIVERO Roberto	CONSIGLIERE	Sì
FOI Nadia	CONSIGLIERE	Giust.
SALOMONE Elisa	CONSIGLIERE	Sì
BERSIA Onorina	CONSIGLIERE	Sì
LOMBARDO Gianluca	CONSIGLIERE	Sì
PASERO Antonio	CONSIGLIERE	Sì
PULLI KRYSTIAN	CONSIGLIERE	Sì
CASAGRANDE Cristina	CONSIGLIERE	Giust.
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Sonia Zeroli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GIANTI Giorgio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30 aprile 2022 avente per oggetto: "Approvazione Piano Finanziario tari 2022 – 2025 e DCC n. 22 approvazione tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2022" e successivi aggiornamenti;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'allegato "A" che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, - n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTE

- la Deliberazione Delibera 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif";
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025; - la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Damiano Macra. Responsabile Procedimento: Piera Alda MATTALIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell'ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell'agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

VISTI, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 “Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti”;

- art. 10.1 “I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGate procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”. In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che “Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale”;

- art. 10.6 “Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGate, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente”. In merito a tale facoltà questo Comune ha valutato di non avvalersene e di riconoscere quindi a tutti i beneficiari l'agevolazione automaticamente nell'avviso di pagamento ordinario per l'annualità 2026;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO, inoltre, che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territoriali Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2023:

PRESO ATTO che la scadenza per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026, unitamente alle tariffe e al regolamento TARI, è fissata al 31 luglio 2026;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, che sono riportati nell'Allegato C;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

DATO ATTO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visti:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Damiano Macra. Responsabile Procedimento: Piera Alda MATTALIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

1. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42;
2. lo Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il Piano Economico Finanziario Tari 2026/2029 come da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera A) ;
2. di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica come argomentato nell'allegato B;
3. di approvare l'Allegato B come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (base imponibile, modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori, determinazione del calcolo delle tariffe puntuali);
4. di approvare, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI come da allegato C);
5. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2026
 - Prima rata o rata unica - scadenza 15/09/2026
 - Seconda rata – scadenza 30/11/2026
6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
7. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi la trasmissione del presente provvedimento l'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
8. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere per gli adempimenti gestionali conseguenti, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: GIANTI Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Sonia Zeroli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 31/08/2026 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267. DDD

San Damiano Macra, lì 31/08/2026

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
F.to: Durando Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i);

☐ [] è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i);

San Damiano Macra, lì 31/08/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Sonia Zeroli

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 31/08/2026

Il Segretario Comunale Dott.ssa Sonia
Zeroli